

- 4) Successivamente, la titolare del marchio ha depositato una domanda di restitutio in integrum ai sensi dell'art. 78, n. 2. Questa domanda è stata depositata meno di due mesi dopo che la titolare avesse in prima persona ricevuto le notifiche di cancellazione, ma più di due mesi dopo che il rappresentante legalmente qualificato le avesse ricevute.
- 5) L'art. 78, n. 2, esige che la domanda deve essere depositata in forma scritta entro i due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento all'osservanza del termine. La questione che sorge in questa impugnazione riguarda il modo in cui deve essere individuata la data a partire dalla quale il termine inizia a decorrere.
- 6) La titolare asserisce che la data rilevante è la data in cui essa ha ricevuto la notifica. Essa si era assunta da sé, mediante una parte terza, la responsabilità di pagare le tasse di rinnovo. Essa è venuta a conoscenza dell'errore ed ha avuto l'opportunità di eliminare l'impedimento soltanto quando ha effettivamente ricevuto la notifica.
- 7) Il Tribunale di primo grado ha, comunque, accolto l'asserto dell'UAMI secondo cui la data rilevante è stata quella del ricevimento da parte del rappresentante legalmente qualificato della titolare, cui l'UAMI aveva spedito la notifica. L'UAMI si è basato sulla disposizione di cui alla Regola 77 del Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), la quale dispone che «qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata dall'UAMI al rappresentante debitamente facoltizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata al rappresentato».
- 8) Nella presente impugnazione la titolare del marchio sostiene quanto segue:
- i) Lo scopo della disposizione presuntiva di cui alla Regola 77 consiste nel disporre che l'UAMI si libera dall'obbligo di notifica verso una parte inviando una notifica al suo rappresentante con riferimento a questioni per le quali quest'ultimo ha il potere di agire. L'UAMI non è tenuto ad adempimenti ulteriori. Tuttavia questa considerazione non rileva nel presente caso.
  - ii) L'impedimento relativo al termine cessa, nel caso dei termini di pagamento delle tasse di rinnovo, quando il titolare stesso del marchio e/o la persona specificamente da esso delegata come responsabile ai fini del pagamento, viene effettivamente a conoscenza dell'inosservanza non intenzionale dell'onere di pagare. Ogni altra conclusione renderebbe la disposizione rilevante inefficace: in particolare, il rappresentante professionale sarebbe sempre al corrente e sarebbe tenuto ad essere al corrente dei termini rilevanti, in modo tale che l'invio di una notifica da parte dell'UAMI ad esso o ad essa sarebbe, in ogni caso, generalmente irrilevante.
  - iii) Il pagamento delle tasse di rinnovo è una semplice transazione finanziaria che non richiede rappresentanza legale. Una parte può quindi pagare le tasse da sé oppure delegare qualsiasi altra persona a farlo. Quando il «rappresentante» di una parte — che ha agito per tale parte nel procedimento dinanzi all'Ufficio — non è anche investito della distinta responsabilità di pagare le tasse di rinnovo, la notifica di mancato pagamento a tale rappresentante è irrilevante; essa non costituisce notizia per la parte e non può essere presunta tale. Detto rappresentante non è legalmente responsabile per agire in base a tale notifica (sebbene possa trasmetterla al suo cliente come cortesia professionale).
  - iv) In merito a circostanze come quelle in esame, un rappresentante per altri scopi non costituisce «rappresentante debitamente facoltizzato» ai fini del pagamento delle tasse di rinnovo. La notizia fornita ad esso/essa non soddisfa pertanto la Regola 77 e non fa entrare in gioco la disposizione «presuntiva».
  - v) In sintesi, la persona che deve essere considerata rilevante è quella dotata della responsabilità di attuare l'operazione di cui trattasi. Soltanto quando tale persona viene a conoscenza dell'inosservanza può iniziare a decorrere il termine rilevante ai fini della domanda.
  - vi) Le disposizioni della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei, pur non essendo rigorosamente vincolanti in base al diritto comunitario, devono tuttavia essere tenute nella massima considerazione. Poiché esiste una giurisprudenza dell'Organizzazione europea dei brevetti su una disposizione formulata in termini identici, è decisamente auspicabile che l'interpretazione della stessa sia corrispondente. Infatti, qualora l'interpretazione risultasse divergente, sarebbe allora probabilmente errata l'una o l'altra interpretazione. La ricorrente sostiene che le decisioni parallele emesse nell'ambito dell'Ufficio europeo dei brevetti sono corrette e che la loro motivazione è corretta.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

**Ricorso proposto il 26 novembre 2009 da AceaElectrabel Produzione SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) dell'8 settembre 2009 nella causa T-303/05, AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione delle comunità europee**

**(Causa C-480/09 P)**

(2010/C 24/70)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### **Parti**

*Ricorrente:* AceaElectrabel Produzione SpA (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo, M. Merola, T. Ubaldi e E. Marasà, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Electrabel, Commissione delle comunità europee

## Conclusioni

- Annullare la sentenza impugnata;
- Accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso di primo grado o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia;
- Condannare la Commissione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

## Motivi e principali argomenti

- 1) Travisamento dei mezzi di ricorso, errori di diritto, nonché irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all'individuazione del destinatario dell'aiuto e alla valutazione del potere discrezionale della Commissione nel definire il destinatario dell'aiuto.

Con il primo motivo la ricorrente AceaElectrabel Produzione S.p.A. («AEP» o la «ricorrente») lamenta gravi vizi della sentenza nella parte in cui il Tribunale rigetta il motivo di ricorso relativo all'erronea identificazione del beneficiario dell'aiuto, la quale costituiva il presupposto soggettivo per l'applicazione al caso di specie del principio di cui alla «giurisprudenza *Deggendorf*» (secondo cui l'erogazione di un nuovo aiuto dichiarato in sé compatibile può in determinate circostanze essere sospesa fino al rimborso di un precedente aiuto illegittimo alla medesima impresa). In primo luogo la ricorrente contesta la dichiarazione di irricevibilità di questo motivo nella parte relativa alla violazione dell'art. 88 (CE) e del Regolamento n. 659/99 <sup>(1)</sup>. AEP fa valere che il Tribunale ha travisato questa parte del motivo, mediante il quale la ricorrente aveva inteso esclusivamente ricondurre l'errata identificazione del beneficiario dell'aiuto ad uno dei vizi tipici dell'atto amministrativo. Affermando che il tema della violazione delle regole sul recupero degli aiuti è totalmente estraneo alla causa, il Tribunale ha dimostrato di aver travisato gli argomenti alla base di questa parte del presente motivo di ricorso.

Inoltre, la ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui omette di censurare la decisione malgrado il grave errore consistente nell'identificazione di AEP (beneficiaria del nuovo aiuto) con il gruppo ACEA (beneficiario dell'aiuto non rimborsato), fondata sull'erronea, illogica e contraddittoria applicazione della nozione di unità economica di un gruppo imprenditoriale elaborata dalla giurisprudenza comunitaria. La ricorrente contesta che tale nozione possa applicarsi al caso di una *joint venture* controllata congiuntamente da due gruppi distinti (come è il caso di AEP), poiché la giurisprudenza consolidata in materia di unità economica delle imprese si riferisce solo a casi di più imprese controllate esclusivamente da un'unica entità. L'errore è tanto più grave in quanto il Tribunale ha considerato irrilevante la circostanza che il capitale di AEP sia consolidato per il 70 % in un gruppo economico diverso, che nulla ha a che vedere con il beneficiario dell'aiuto non rimborsato. Il Tribunale ha errato altresì nell'applicazione della nozione di impresa funzionalmente autonoma, avendo affermato che la ricorrente non può essere considerata funzionalmente

autonoma in quanto è sottoposta al controllo congiunto di due imprese.

- 2) Travisamento dei mezzi di ricorso, errore di diritto, nonché contraddittorietà e insufficienza della motivazione, con riferimento agli argomenti dedotti dalla ricorrente riguardo alla portata della giurisprudenza *Deggendorf* ai fini della valutazione del caso di specie.

Con il secondo motivo la Ricorrente evidenzia l'erroneità della sentenza nell'applicazione della giurisprudenza *Deggendorf* nella parte in cui conferma la valutazione della Commissione anche in relazione alla sussistenza del requisito oggettivo per l'applicazione della giurisprudenza *Deggendorf*. La ricorrente contesta in particolare il ragionamento del Tribunale nella parte in cui conferma che la Commissione non era tenuta a fornire elementi di prova precisi e circostanziati a dimostrazione del fatto che il cumulo del primo e del secondo aiuto creerebbe un effetto pregiudizievole sugli scambi comunitari tale da rendere il nuovo aiuto incompatibile con il mercato comune. L'onere della prova per la valutazione di incompatibilità di un aiuto notificato non può essere sovvertito a piacimento, in particolar modo quando la Commissione non ha fatto uso degli strumenti che il regolamento di procedura mette a sua disposizione. Il Tribunale non ha affrontato tali argomenti della Ricorrente ed ha acriticamente confermato la decisione della Commissione. Infine, il Tribunale non ha compreso né affrontato il motivo proposto dalla Ricorrente nella parte in cui rilevava che la dottrina *Deggendorf* non mira a creare uno strumento sanzionatorio per le imprese che non hanno proceduto al rimborso di un aiuto precedente, ma soltanto ad evitare che il cumulo di più aiuti in capo ad una sola impresa possa provocare un pregiudizio agli scambi comunitari tale da rendere incompatibile il nuovo aiuto fintantoché non si sia proceduto alla restituzione del precedente.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, p. 1)

## Ricorso proposto il 27 novembre 2009 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-481/09)

(2010/C 24/71)

Lingua processuale: il ceco

### Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, M. Thomannová-Körnerová, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca